

Le tre verità sul Mes (Repubblica 28/4/2020)

La lettera: gli aiuti europei e il dilemma di Amleto

di Carlo Cottarelli e Enzo Moavero

Caro direttore, Mes sì o Mes no? L'offerta di una linea di credito precauzionale del Meccanismo europeo di stabilità specificamente dedicata all'attuale emergenza sanitaria ha acceso un gran dibattito. La scelta spetta a chi ha responsabilità di governo e deve considerare ogni implicazione economica e giuridica. Ci sembra quindi utile contribuire a chiarire tre questioni con una sintetica e neutrale analisi.

La prima: le condizioni per avere questa forma di assistenza Mes. Il Consiglio europeo ha confermato che la condizione sarebbe una, standard per ogni Stato: destinare queste risorse al sostegno di spese per i costi, diretti e indiretti, dell'emergenza sanitaria. Si obietta, evocando ricorsi, che l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Ue esige "rigorosa condizionalità", ma, l'articolo 12 del trattato Mes precisa: "Condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto (che) possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite".

Se ne deduce che esiste un margine di discrezionalità nel fissare le condizioni. Ne usufruiscono gli organi decisionali del Mes e la Commissione europea quando negoziano il formale accordo con lo Stato che chiede aiuto. Dunque, è legalmente difendibile un'unica condizione, il cui rigore può consistere, ad esempio, nel definire i "costi indiretti" e nel prevedere severi controlli sui risultati. Giova il precedente del prestito Mes alla Spagna nel 2012, privo di condizioni macroeconomiche. Si teme poi che partita la linea di credito, il Mes aggiunga condizioni: implausibile, per l'avito principio *pacta sunt servanda*.

È pertanto cruciale negoziare con massima diligenza l'accordo base con il Mes.

La seconda: i profili collaterali all'accordo sull'assistenza. Al riguardo, bisogna riferirsi, in primis, al Regolamento Ue numero 472/2013, del "Two Pack". L'articolo 6 è esplicito: la Commissione provvede alla "valutazione della sostenibilità del debito pubblico" dello Stato che chiede l'assistenza Mes (così dice pure il trattato Mes). Snodo insidioso per l'Italia, dato il livello elevato del nostro debito, ma in teoria non ostativo. Univoco è anche l'articolo 2, paragrafo 3: "Se uno Stato membro beneficia di assistenza finanziaria a titolo precauzionale dal Mes la Commissione (lo) sottopone a sorveglianza rafforzata".

Non si sfugge, ma cosa implica? Automaticamente, non c'è un "programma di aggiustamento macroeconomico": l'articolo 7 lo esclude proprio per l'assistenza finanziaria precauzionale. Gli effetti dell'ineludibile "sorveglianza rafforzata" sono comunque significativi per lo Stato (vedi articolo 3): una più attenta indagine sulle sue finanze, con l'obbligo di fornire a livello Ue le medesime informazioni previste dalla procedura d'infrazione per disavanzi eccessivi; le "missioni di verifica periodiche" della Commissione, della Bce, "se del caso, con l'Fmi" (stessi attori, pur con ruolo diverso, della troika); poi, il Consiglio Ue può — punto nodale — raccomandare allo Stato "misure correttive" o un "progetto di programma di aggiustamento macroeconomico", una "raccomandazione" di peso, specie se combinata al timore della reazione negativa dei mercati.

Le implicazioni della "sorveglianza rafforzata" possono essere scongiurate solo modificando o sospendendo il regolamento, con atti normativi di identico livello; non bastano le affermazioni politiche. Attenzione però: l'eventualità di esservi sottoposti esiste, a prescindere dal Mes. La Commissione, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 2 del medesimo regolamento, potrebbe farlo nel caso in cui uno Stato "si trovi o rischi di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la sua stabilità finanziaria"; ne conseguirebbe, anche senza Mes, un'analoga possibilità di ricevere la raccomandazione per un programma macroeconomico.

La terza questione è se convenga economicamente chiedere questa linea di credito. La linea, pari al 2% del Pil, ammonterebbe a 36 miliardi. Diversi elementi restano da chiarire, ma, in base a dichiarazioni di dirigenti

del Mes, si può ipotizzare un tasso di interesse di mezzo punto percentuale per un prestito settennale. Poiché il nostro tasso di interesse di mercato per tale scadenza è di un punto e mezzo, il risparmio cumulato su sette anni sarebbe (al netto della tassazione) di 2-2,5 miliardi.

Un vantaggio indiretto è che l'assistenza del Mes rappresenta una condizione necessaria, anche se la decisione effettiva sull'avvio spetta alla Bce, per l'accesso alle operazioni Omt (gli interventi, di dimensione praticamente illimitata, che la Bce è in grado di avviare).

Un ultimo fattore da considerare: ricercare l'ausilio del Mes potrebbe segnalare ai mercati che siamo più in difficoltà di altri; il rischio sarebbe ridotto se procedessimo insieme ad altri Stati, fra cui qualcuno di dimensione comparabile alla nostra.